

**STATUTO T.A.R.V.  
ASSOCIAZIONE REGIONALE VOLONTARI TEULADA**



**ART.1**

**COSTITUZIONE E SEDE**

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Organizzazione del Terzo Settore denominata:

"T.A.R.V. Associazione Regionale Volontari Teulada" ODV, che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale, con sede legale in Teulada, via Umberto I n. 9.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

**ART.2**

**FINALITA'**

L'Organizzazione opera senza scopo di lucro, in democraticità e a titolo gratuito.

Lo scopo dell'Organizzazione è di perseguire, esclusivamente, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo principale di primo soccorso.

L'Organizzazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati le seguenti attività:

A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) Interventi e prestazioni sanitarie;

C) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

D) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

E) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

F) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

G) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

H) Organizzazione e gestione di manifestazioni sportive dilettantistiche.

Nell'ambito della finalità B) sono svolti le seguenti attività:

Soccorso sanitario degli infortunati e/o colpiti da malore con opportune manovre di primo soccorso, stabilizzazione dei parametri vitali ed eventuale trasporto in ospedale con mezzi di soccorso;

Corsi di formazione: promuovere e organizzare corsi di primo soccorso e assistenza sanitaria sia per i propri soci che per terzi senza rilascio di attestato;

Programmati: assistere pazienti aventi necessità di ambulanza per il trasporto in caso di dimissioni ospedaliere e altre strutture sanitarie, ricoveri e visite;

Assistenza sanitaria per manifestazioni sportive, culturali e religiose qualora richiesta da enti, associazioni o privati.

Tutte le attività saranno prestate a titolo gratuito

L'Organizzazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Si rimanda all'Assemblea dei Soci, sotto proposta del Consiglio Direttivo, l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione potrà svolgere.

### ART.3 SOCI

Possono far parte dell'Organizzazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto aventi età non inferiore ai 18 anni.

Per diventare socio occorre fare l'iscrizione all'Organizzazione tramite l'apposito modulo compilandolo con le proprie generalità e specificando le mansioni che intende svolgere.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario, sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfetario.

I Soci devono rispettare tutte le norme previste nel presente Statuto e nel Regolamento interno hanno inoltre l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dagli organi sociali dell'Organizzazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata a maggioranza (2/3) dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme presenti nello Statuto, secondo criteri non discriminatori nel rispetto del principio di democraticità.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Votare in Assemblea;

La qualità di socio attivo si mantiene osservando le ore di servizio previste nel Regolamento interno durante l'arco dell'anno.

I doveri dei soci sono osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento interno e delle delibere adottate dagli organi sociali, svolgere le attività preventivamente concordate, mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione, sostenere le attività dell'Organizzazione in tutti i suoi aspetti tenendo un atteggiamento che non sia lesivo nel decoro e nel prestigio dell'Organizzazione e dei suoi soci. Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

I Soci verranno divisi tra socio attivo e socio sostenitore, il primo sarà colui che si assume all'atto dell'iscrizione l'obbligo di prestare servizio attivo a titolo gratuito per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo Statuto, mentre il socio sostenitore è colui che non presta servizio attivo e paga una quota annuale che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

**ART. 4**  
**PERDITA' QUALITA' SOCIO**

La perdita della qualità di socio può avvenire per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Recesso è consentito sia per i casi previsti dalla Legge, per cambio di residenza o per impossibilità a prendere parte alla vita dell'Organizzazione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione:

- mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso

Sarà comunque il Consiglio Direttivo a convalidarlo.

Decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui un socio abbia perduto uno dei requisiti necessari al mantenimento del titolo di socio.

Esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per non aver osservato le disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e le delibere adottate dagli organi sociali ed inoltre se il socio ha un comportamento che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'Organizzazione.

Il socio può essere escluso dall'Organizzazione nei seguenti casi:

- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancata partecipazione alle attività dell'Organizzazione;
- per mancato versamento della quota sociale annuale;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Organizzazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

È ammesso, entro i successivi 30 giorni, ricorso all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, a maggioranza dei 2/3 dei presenti sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi hanno il dovere di restituire tutti i presidi di protezione (D.P.I.) e gli indumenti dati in concessione dall'Organizzazione e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Organizzazione.

**ART. 5**  
**PROVENTI**

I proventi con i quali l'Organizzazione T.A.R.V. provvede alla propria amministrazione, al potenziamento della struttura, all'aggiornamento ed addestramento del personale ed allo sviluppo delle proprie attività sono costituiti dal fondo sociale, che è inizialmente formato dalle quote dei soci Fondatori e dalle seguenti voci:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Convenzioni con Enti, Amministrazioni, A.S.L., Privati, etc. per le opere e le attività inerenti gli scopi sociali.



**ART. 6**  
**PATRIMONIO**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. Il patrimonio viene amministrato dal Consiglio Direttivo con controllo del Collegio Revisori.

**ART. 7**  
**DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

**ART. 8**  
**BILANCIO**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il Bilancio di previsione dovrà essere redatto e discusso entro il 30 Novembre dell'anno in corso.

Non vi sono utili di gestione e le eventuali somme disponibili verranno utilizzate per l'acquisto di beni inerenti all'attività sociale. Potranno essere riportati saldi attivi residui da un esercizio all'altro.

**ART. 9**  
**CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 10**  
**PERSONALE RETRIBUITO**

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



#### **ART. 11**

##### **ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

L'Organizzazione si dota di assicurazione a copertura dei propri associati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 12**

##### **RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ART. 13**

##### **ASSEMBLEE DEI SOCI**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Entrambe sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal vice presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno, entro il 30 Novembre per l'approvazione del Bilancio di previsione ed entro il 31 Marzo dell'anno successivo per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata per discutere, modificare e approvare bilancio di previsione e per approvare il bilancio consuntivo, per eleggere i membri degli Organi Sociali, per Deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza compresi nel sopracitato elenco.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti inerenti la vita associativa e l'andamento dell'Organizzazione.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare circa modifiche allo Statuto, per lo scioglimento dell'Organizzazione e per trattare argomenti che la Legge attribuisce alla sua competenza.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quinto degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l'argomento da trattare: in prima convocazione quando sia presente la maggioranza più uno dei soci in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni delle Assemblee sono adottate con il voto favorevole dalla maggioranza dei soci presenti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'Organizzazione, sulla fusione con altre Associazioni o sul cambiamento dell'oggetto sociale l'Assemblea straordinaria dovrà essere costituita da almeno tre quinti dei soci attivi per essere valida e le deliberazioni saranno valide se vi sarà voto favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti.

Le delibere delle Assemblee dovranno essere archiviate nei documenti dell'Organizzazione, redatte e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le competenze inderogabili dell'Assemblea dei Soci sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;



- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 14**

##### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEE**

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie devono essere convocate mediante avviso scritto che verrà affisso nella bacheca della sede.

Tale avviso dovrà essere esposto almeno 15 giorni prima della data della riunione e deve contenere i punti dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.

#### **ART. 15**

##### **VOTAZIONI**

Le votazioni per le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene con votazione palese per alzata di mano, tranne quelli riguardanti le persone.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori con voto segreto tramite le apposite schede.

Ciascun associato è portatore di un numero 1 (una) delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 16**

##### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti fra i soci regolarmente iscritti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni salvo che non vengano dichiarati, a giustificato motivo, decaduti dall'Assemblea Soci prima del completamento del mandato. Tutti sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla lista dei non eletti. Se questa fosse terminata indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Dopo le elezioni i 7 membri eletti assegnano al loro interno le seguenti cariche:

- PRESIDENTE
- VICE-PRESIDENTE
- TESORIERE
- SEGRETARIO
- DIRETTORE DEI SERVIZI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, e documentate, nell'interesse dell'Organizzazione.

La riunione del Consiglio Direttivo è normalmente convocata dal Presidente, anche a richiesta di almeno un terzo dei componenti con richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare. In tal caso la riunione deve svolgersi entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Le riunioni sono valide se presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni saranno valide se la maggioranza dei componenti esprimerà esito positivo, la votazione deve essere palese, per alzata di mano.



I verbali o delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere firmate da tutti i presenti alla riunione.  
Il Consiglio Direttivo è investito da più ampi poteri per la gestione dell'Organizzazione pertanto spetta ai componenti:

- Eleggere e revocare il Presidente, il vice-presidente e le altre cariche sociali;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redigere i bilanci e i rendiconti;
- Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee indicative contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione per quelli, a norma di legge e del presente Statuto, che spettano all'Assemblea soci;
- Nominare o rinnovare annualmente il Direttore Sanitario nella persona di un medico socio che a titolo gratuito coordina e gestisce tutte le attività per le quali l'Organizzazione è iscritta nella sezione sanità;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Organizzazione ad essa affidati.

#### **ART. 17**

##### **IL PRESIDENTE**

Il presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Esso ha la rappresentanza e la firma sociale. È autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Convoca e presiede la riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Soci.

Provvede coi poteri del Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti d'urgenza, cautelativi e anche a carattere giudiziario, le deliberazioni dovranno poi essere ratificate alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente.

#### **ART. 18**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori si compone di 3 membri eletti così come previsto nell'Art. 11 del Regolamento Interno e come previsto dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs.117/2017.

Durano in carica due anni e sono rieleggibili. La carica deve essere svolta a titolo gratuito.

Il Collegio dei Revisori, a scadenza trimestrale, controlla l'amministrazione dell'Organizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti redigendo a fine controllo il verbale.

#### **ART. 19**

##### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Organizzazione sarà disciplinato da un Regolamento Interno che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni di Legge ed approvato dall'Assemblea Soci con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'Organizzazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti registri:

- Soci
- Verbali riunioni Consiglio Direttivo e Assemblea Soci



- Contabile

#### ART. 20

##### RIMBORSI SPESE

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

#### ART. 21

##### DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali ai soci.

#### ART. 22

##### LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Organizzazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci;
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa).
- Registro presenze.

I soci che volessero consultare i libri sociali sopra elencati, possono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

#### ART. 23

##### DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, verranno applicate le disposizioni di legge nazionale e regionale in materia di associazioni senza scopo di lucro quali il Codice civile, Codice del terzo settore D.Lgs 117/2017, Legge Regionale 39/93 e successive modifiche o integrazioni.

Si precisa inoltre che l'acronimo ODV verrà utilizzato soltanto dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)



**T.A.R.V.**  
**Associazione Regionale Volontari**  
 Via Umberto I, 9 - 09019 TEULADA (SU)  
 Tel/Fax 070/9270888 - tarv.teulada@hotmail.it  
 Codice Fiscale 92066480928

T.a.r.v.  
 Associazione Regionale Volontari teulada  
 Via Umberto I, 9  
 09019 TEULADA (CA)  
 tel/fax 070.92.70.888

